



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI AMMINISTRATORI RAPPRESENTANTIDELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

(Artt.13 e 15, L.81/93)

Approvato dal Consiglio Provinciale con atti n. 83/6 del 2.12.1993,
n.59/2 del 2.8.95 e n.82/5 del 10.10.1995.

Art. 1
(Istituzione dell'Albo)

1. E' istituito l'Albo degli amministratori pubblici rappresentanti della Amministrazione provinciale presso Enti, Aziende ed Istituzioni per le finalità di cui all'art.36 - 5° comma, L.142/90.
2. Esso è retto dal Settore Affari Generali della Provincia.
3. Il dirigente Capo Settore è responsabile della conservazione dell'Albo e delle iscrizioni cronologiche in esso riportate.

Art. 2
(Soggetti interessati)

1. I cittadini residenti nei Comuni della Provincia, con istanza rivolta al Presidente della Provincia, possono chiedere di essere iscritti nell'Albo di cui all'art.1.
2. Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere i diritti di elettorato attivo e passivo;
 - b) non aver riportato condanne penali;
3. Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando dell'Amministrazione provinciale.
4. Le domande, istruite dall'apposito Settore Affari Generali, se ammesse, ricevono il diritto all'iscrizione mediante ordinanza presidenziale.

Art. 3
(Posizione giuridica)

1. Gli iscritti nell'albo di cui all'art.1 assumono la figura giuridica di funzionari onorari allorché vengono nominati o designati dal Presidente agli incarichi di rappresentanza previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 4
(Nomina o designazione)
Art.13 L. 25.3.93 n.81

1. Il Presidente provvede alla nomina o alla designazione - con atto monocratico - dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni scegliendo tra i cittadini iscritti all'Albo di cui all'art.1, previa autonoma ponderazione del curriculum degli iscritti, prevalentemente alla luce della professionalità e degli indirizzi e criteri seguenti:
 - 1) essere Consigliere Provinciale o, in deroga, pur non essendo Consigliere Provinciale: possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere;
 - 2) possedere eventuali requisiti obbligatoriamente richiesti dalla normativa che regola il funzionamento dell'Ente, aziende ed istituzioni;
 - 3) avere specifica competenza tecnica e/o amministrativa o per studi compiuti, o per esperienze maturate, o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private;
 - 4) non possono essere nominati rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni i non Consiglieri Provinciali che, nella precedente legislatura e nella attuale hanno ricoperto e ricoprono incarichi di Sindaco o di Assessore comunale, provinciale, regionale, della comunità Montana o di parlamentare nazionale o europeo;
 - 5) la nomina è legata alla durata prevista dallo Statuto dell'ente, azienda ed istituzione, essa non è rinnovabile a partire dalla data di adozione dei presenti indirizzi;
 - 6) rispettare nelle nomine le pari opportunità e pari diritti di entrambi i sessi;
 - 7) osservare, altresì, la pari dignità tra maggioranza e minoranza.

2. Egli deve effettuare tutte le nomine e le designazioni entro 45 giorni dal suo insediamento nella carica di Presidente, ovvero entro i termini di scadenza degli incarichi di che trattasi.

3. In mancanza della designazione o nomina, nei termini di cui al 2° comma precedente, provvede il CO.RE.CO. ai sensi di legge.

Art. 5

(Revoca dei pubblici amministratori)

1. Il Presidente provvede d'urgenza alla revoca dei rappresentanti designati o nominati in Enti, Aziende o Istituzioni, allorché questi perdono uno dei requisiti dell'iscrizione all'Albo di cui alle lettere b) e c) dell'art.2 del presente regolamento.

Art. 6

(Assolvimento ai compiti fissati dalla legge)

1. Il presente regolamento ottempera alle disposizioni di cui all'art.15 della legge 25 marzo 1993, n.81 circa la definizione degli indirizzi che il Consiglio deve dare al Presidente ai fini della nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende od Istituzioni.

2. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, espressamente riservata dalla legge all'assemblea provinciale, si provvede attraverso l'apposito Albo istituito ai sensi dell'art.1 del presente regolamento, con i criteri valutativi di scelta di cui all'art.4 precedente.

Art. 7

(Bando)

1. Il bando pubblico - per l'istituzione dell'albo di cui all'art.1 - da pubblicare con manifesto in tutti i Comuni della Provincia per un mese - è adottato 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le istanze dovranno pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del bando all'albo della Provincia.

Art. 8

(Aggiornamento)

1. L'albo viene aggiornato, con le stesse modalità con cadenza quadriennale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento - adottato ai sensi dell'art.32 della legge 142/90 - entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio - dopo aver ricevuto il visto di legittimità dell'organo di controllo.